



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Guitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Nicolò Cassata in Palermo, via Notarbartolo 5;

contro

Comune di San Vito Lo Capo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sgombero coattivo di immobile-OMISSIS-del 25.05.2015 emessa dal comune di San Vito Lo Capo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 12 settembre 2022 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone di essere proprietario di un immobile sito in San Vito Lo Capo e identificato in catasto al foglio di mappa-OMISSIS-, di essere divenuto proprietario di tale manufatto per successione *ex lege* della madre, signora -OMISSIS-, deceduta a Palermo il 10.12.2010, e di avere appreso della esistenza (anzi dell'avvenuta definizione) di una pratica di acquisizione del bene in parola al patrimonio del comune di San Vito Lo Capo, in seguito alla notifica della ordinanza di sgombero coattivo del ridetto immobile-OMISSIS-del 25.05.2015 adottata dall'intimata amministrazione di seguito all'accertamento dell'inottemperanza della dante causa del ricorrente alla precedente ordinanza di demolizione-OMISSIS- del 20 gennaio 2003.

2. Per chiedere l'annullamento del provvedimento citato è dunque insorto il signor -OMISSIS-con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 giugno 2015, depositato il 9 luglio successivo, ed affidato alle seguenti censure:

2.1. *Violazione di legge ed eccesso di potere dell'ordinanza di sgombero coattivo-OMISSIS-del 25.05.2015.*

A fondamento dello sgombero disposto il gravato provvedimento indica il verbale-OMISSIS-6/pm in data 20.11.2012, con cui la Polizia Municipale avrebbe accertato, come detto, l'inottemperanza alla precedente ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi-OMISSIS- del 20 gennaio 2003 e che sarebbe stato notificato alla parte ricorrente in data 27.11.2012. Tanto premesso, ribadito che la madre è deceduta a Palermo il 10.12.2010, il ricorrente contesta di aver mai ricevuto alcuna

notifica del verbale di inottemperanza al citato ordine di demolizione, circostanza questa che determinerebbe la conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata.

2.2. Violazione di legge ed eccesso di potere dell'ordinanza di sgombero coattivo-OMISSIS-del 25.05.2015.

Sotto diverso profilo parte ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento concluso con il provvedimento impugnato, non essendo mai stata adottata dall'amministrazione la comunicazione di avvio del procedimento che, per altro, nella vicenda all'esame sarebbe stata ancor più necessaria atteso che il ricorrente è divenuto erede nel 2010 e che allo stesso non sarebbe mai stato notificato l'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune alla propria dante causa.

2.3. Violazione di legge dell'accertamento dell'inottemperanza alla demolizione e della conseguente acquisizione al patrimonio del comune di San Vito Lo Capo.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia che la ridetta omessa notifica al proprietario del manufatto per cui è causa del verbale di accertamento dell'inottemperanza impedirebbe la successiva acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e, di conseguenza, travolgerebbe anche l'ordinanza di sgombero impugnato con il ricorso in epigrafe.

3. Il comune di San Vito Lo Capo non si è costituito in giudizio.

In data 15.07.2020 parte ricorrente, a seguito di comunicazione ex art. 82 c.p.a., ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa. In vista della discussione nessun ulteriore documento o prospettazione difensiva è stata versata nel fascicolo di causa.

4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza di smaltimento del 12 settembre 2022, svolta ai sensi del comma 4 bis dell'art. 87 del codice del processo

amministrativo, nel corso della quale il Collegio ha rappresentato alla parte ricorrente la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

5. Preliminarmente il Collegio aderisce all'orientamento fatto recentemente proprio dalla Sezione in analoghe controversie (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 15/02/2022, n. 534), ritenendo che sulle impugnazioni aventi ad oggetto ordinanze di sgombero di immobili acquisiti al patrimonio comunale, in conseguenza dell'inottemperanza ad un precedente ordine di demolizione, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., in cui l'amministrazione prospetta di agire *iure imperii* nell'ambito delle materie urbanistica e edilizia (da intendersi in modo omnicomprendente) e senza che, in senso contrario, possa rilevare l'eventuale "*carezza nel caso specifico di qualsiasi potere autoritativo, trattandosi di circostanze attinenti al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda, del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione*" (Cass. Civ., Sez. Un., 7 dicembre 2004, n. 22890, ord.).

6. Tanto premesso, osserva il Collegio che con il provvedimento gravato il Comune prospetta lo sgombero coattivo dell'immobile stante la sua acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente, con l'utilizzo della Polizia Municipale e l'assistenza, ove occorra, delle Forze dell'Ordine.

Dalla lettura del provvedimento di sgombero impugnato emerge, dunque, come tale atto non sia stato adottato per procedere coattivamente alla demolizione dell'opera abusiva, ma in funzione della diretta e immediata tutela del patrimonio immobiliare dell'Ente ed in una prospettiva palesemente rivendicatoria.

Ciò posto, è necessario ricordare però che l'art. 823 c.c., ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio di poteri amministrativi (c.d. autotutela possessoria) al

solo fine di tutelare i beni del demanio pubblico, il cui regime la giurisprudenza tende ad estendere ai beni del patrimonio indisponibile.

Il bene in questione non può, tuttavia, ricondursi alla detta categoria di beni, i quali, ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., sono *“gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”*, mentre non risulta che l'immobile *de quo* sia stato destinato ad un pubblico servizio.

In assenza di una tale destinazione, il bene non può che rientrare nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguenza che l'Amministrazione può, ove richiesto, adottare solo i rimedi di carattere ordinario (Cfr. in termini, C.G.A., 19 marzo 2018,-OMISSIS-51). In altri termini, nel caso di beni riconducibili al patrimonio disponibile rimangono applicabili esclusivamente le regole proprie del diritto privato, sicché, per far valere le proprie ragioni, la P.A. avrebbe dovuto adire l'autorità giurisdizionale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021,-OMISSIS-1326).

In sostanza, in assenza di una espressa qualificazione del bene acquisito ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 è necessario richiamare le generali coordinate secondo cui l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dall'esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso per fini di pubblica utilità (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 7 settembre 2021, n. 691; Cass. Civ., Sez. II, 26 novembre 2020, n. 26990).

Come chiarito dalla giurisprudenza, il bene acquisito ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è riconducibile al patrimonio indisponibile dell'Ente solo a fronte di una deliberazione consiliare

che dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici o la vocazione dell'immobile acquisito al soddisfacimento di finalità pubbliche.

Pertanto, in mancanza di una deliberazione in tale senso, che nel caso di specie non risulta adottata, il bene deve considerarsi rientrante nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguente nullità - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - degli atti di autotutela esecutoria adottati (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934) ai sensi dell'art. 21 *septies* della l. n. 241/1990 (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 aprile 2019,-OMISSIS-78), dovendo il Comune rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria per esperire una comune azione a difesa della proprietà.

In quanto funzionale alla domanda di annullamento ritualmente proposta dai ricorrenti (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2017, n. 6120) l'ordinanza di sgombero, adottata nei termini sopraindicati, deve essere dunque dichiarata nulla ai sensi dell'art. 21 *septies* della l. n. 241/1990.

7. Nei limiti esposti il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, l'ordinanza di sgombero impugnata va dichiarata nulla.

8. Le peculiarità della vicenda controversa giustificano la pronuncia di non ripetibilità delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza di sgombero coattivo di immobile-OMISSIS-del 25.05.2015 emessa dal comune di San Vito Lo Capo.

Spese di lite non ripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL SEGRETARIO